

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-786	del 05/10/2018
Oggetto	Sezione Provinciale di Parma – Sottoscrizione di un accordo di collaborazione e ricerca con l'Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Bioscienze, Laboratorio di Geno-tossicologia Umana, Microbica e Vegetale al fine di realizzare studi, valutazioni, analisi e ricerche.	
Proposta	n. PDTD-2018-761	del 24/09/2018
Struttura adottante	Sezione di Parma	
Dirigente adottante	de'Munari Eriberto	
Struttura proponente	Sezione di Parma	
Dirigente proponente	de'Munari Eriberto	
Responsabile del procedimento	Cassoni Francesca	

Questo giorno 05 (cinque) ottobre 2018 presso la sede di Via Spalato, 2 in Parma, il Direttore della Sezione di Parma, dottor de'Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Parma – Sottoscrizione di un accordo di collaborazione e ricerca con l'Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Bioscienze, Laboratorio di Geno-tossicologia Umana, Microbica e Vegetale al fine di realizzare studi, valutazioni, analisi e ricerche.

VISTI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l’art.5 della legge citata L.R. 44/1995 che, al comma 2, prevede che “Per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente”;
- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che, all’articolo 16 ridenomina questo ente “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna” (acronimo Arpae) estendendone le competenze;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018."
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018."
- il regolamento per il Decentramento Amministrativo, come modificato con DDG n. 87 del 1.09.2017.

PREMESSO:

- che la Sezione Provinciale Arpae di Parma, Laboratorio Tematico "Mutagenesi Ambientale", nell'ambito delle sue attività ha collaborato costantemente con il Laboratorio di Geno-Tossicologia Umana, Microbica e Vegetale sino dal 1990;
- che il suddetto Laboratorio dell'Università di Parma rappresenta un polo di eccellenza nazionale e regionale nello specifico settore;
- che attraverso questa importante sinergia è stato possibile sviluppare in Arpae Emilia-Romagna le competenze professionali e le metodiche analitiche che hanno portato le professionalità presenti nella Sezione di Parma a livello di consolidata eccellenza regionale in campo ambientale;
- che Arpae Emilia-Romagna e Università di Parma hanno realizzato numerosi progetti di ricerca comuni;
- che attualmente il Laboratorio Tematico di Mutagenesi Ambientale gestisce le attività analitiche relative alla Rete Regionale di Mutagenesi Ambientale sul Particolato Atmosferico, ed effettua specifiche attività di ricerca;
- che Arpae Emilia-Romagna intende sviluppare ulteriormente le attività attualmente in essere sulla matrice in oggetto anche alla luce delle collaborazioni, degli studi e delle valutazioni sino ad oggi effettuate anche in collaborazione con l'Università di Parma;
- che le attività in oggetto rientrano nella collaborazione attivata con la Convenzione Quadro, ormai decennale, stipulata da Arpae Emilia-Romagna e Università degli Studi di Parma;
- che, l'Università di Parma possiede all'interno del Laboratorio di Geno-Tossicologia Umana, Microbica e Vegetale del Dipartimento di Bioscienze tutte le attrezzature fondamentali e le competenze necessarie alla realizzazione dell'attività oggetto del presente Accordo;

DATO ATTO:

- che nel corso della suddetta collaborazione è emersa la possibilità di stipulare un accordo tra i due enti l'Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Bioscienze, Laboratorio di Geno-Tossicologia Umana, Microbica e Vegetale e Arpae Sezione di Parma al fine di realizzare studi, valutazioni, analisi e ricerche;
- che con determina del Direttore del Nodo di Parma n.858 del 17.12.2015 avente ad oggetto:

Sottoscrizione di un accordo di collaborazione e ricerca con l'Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Bioscienze, Laboratorio di Geno-tossicologia Umana, Microbica e Vegetale al fine di realizzare studi, valutazioni, analisi e ricerche;

- che la suddetta collaborazione è giunta alla naturale scadenza il 31.12.2017;
- che si ritiene necessario anche per l'anno 2018 sottoscrivere un accordo di collaborazione e ricerca con l'Università degli studi di Parma, Allegato sub A);
- che il suddetto accordo scadrà il 31.12.2018, con la possibilità di recesso anticipato, a mezzo posta elettronica certificata 90 giorni prima della naturale scadenza dell'accordo stesso;
- che Arpae Sezione di Parma per le attività in essere corrisponderà all'Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Bioscienze, Laboratorio di Geno-Tossicologia Umana, Microbica e Vegetale un contributo pari ad Euro 17.000,00 , escluso dall'applicazione IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni, in quanto trattasi di attività istituzionale. Tale somma verrà erogata con le seguenti modalità:

- 1^ quota pari al 50% dell'importo complessivo entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo;
- 2^ quota pari al saldo del 50% dell'importo complessivo, al termine dell'anno di validità del presente Accordo ed entro 30 gg dalla condivisione di tutti i risultati e delle attività sostenute nonché alla restituzione di tutti i beni eventualmente concessi in comodato d'uso gratuito.

SU PROPOSTA:

- del Direttore di Sezione, dott. Eriberto de'Munari, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO altresì:

- del parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento per il Decentramento Amministrativo, dal Responsabile dello Staff Amministrazione-Comunicazione, Ester Cella ;
- che Responsabile del Procedimento è Francesca Cassoni,

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione e ricerca con l'Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Bioscienze, Laboratorio di Geno-tossicologia Umana, Microbica e

Vegetale al fine di realizzare studi, valutazioni, analisi e ricerche, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - allegato sub A);

2. di nominare Referente scientifico la dr.ssa Annamaria Buschini;

3. di dare atto che il citato accordo di collaborazione scadrà il 31 dicembre 2018;

4. di riconoscere all'Università degli Studi di Parma il contributo di Euro 17.000,00 così suddiviso:

- 1^ quota pari al 50% dell'importo complessivo entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo;
- 2^ quota pari al saldo del 50% dell'importo complessivo, al termine dell'anno di validità del presente Accordo ed entro 30 gg dalla condivisione di tutti i risultati e delle attività sostenute nonché alla restituzione di tutti i beni eventualmente concessi in comodato d'uso gratuito.

5. di dare atto che il costo di Euro 17.000,00 relativo al presente provvedimento, avente natura di "Costi per contributi a enti pubblici" è a carico dell'esercizio 2018 e sono compresi nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità PRDT.

Il Direttore della Sezione
(F.to Dottor Eriberto de' Munari)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE E RICERCA

TRA

Università degli Studi di Parma, con sede legale in Parma, Via Università n. 12, (PEC: DipScienzeCVSA@pec.unipr.it), P.IVA e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Andrei, operante ai fini del presente atto nell'interesse del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale - Laboratorio di Geno-tossicologia Umana, Microbica e Vegetale (di seguito, per brevità, "UNIPR - SCVSA")

E

Arpae Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Parma (in seguito chiamata anche "ARPAE"), con sede in Parma – Viale Bottego n. 9 (PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it) Codice Fiscale e Partita IVA 04290860370, rappresentata dal Direttore Dottor Eriberto de' Munari ai sensi del Regolamento per il Decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 87 del 01.09.2017

congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO

- a) che la Sezione Provinciale di Parma, Arpae Emilia-Romagna, Laboratorio Tematico "Mutagenesi Ambientale", nell'ambito delle sue attività ha collaborato costantemente sia dal punto di vista tecnico che scientifico con il Laboratorio di Geno-Tossicologia Umana, Microbica e Vegetale dell'Università di Parma sino dal 1990;
- b) che l'Università di Parma e nello specifico il Laboratorio di Geno-Tossicologia Umana, Microbica e Vegetale, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Annamaria Buschini, rappresenta un polo di eccellenza nazionale e regionale nello specifico settore;
- c) che attraverso questa importante sinergia è stato possibile sviluppare in Arpae Emilia-Romagna le competenze professionali e le metodiche analitiche che hanno portato le professionalità presenti nella Sezione di Parma a livello di consolidata eccellenza regionale in campo ambientale;
- d) che Arpae Emilia-Romagna e Università di Parma hanno realizzato numerosi progetti di ricerca comuni, si allega (allegato sub A) un elenco dei principali - tra cui ad esempio attività nell'ambito del monitoraggio ambientale, la valutazione della ricaduta di sostanze genotossiche derivanti dall'impianto di incenerimento rifiuti sito in località Cornocchio a Parma, ora dismesso, e la campagna Ante-Operam del Nuovo Termovalorizzatore di Parma Sito in località Uguzzolo;

VALUTATO

- a) che attualmente il Laboratorio Tematico di Mutagenesi Ambientale gestisce le attività analitiche relative alla Rete Regionale di Mutagenesi Ambientale sul Particolato Atmosferico, ed effettua specifiche attività di ricerca;

- b) che Arpae Emilia-Romagna intende sviluppare ulteriormente le attività attualmente in essere sulla matrice in oggetto anche alla luce delle collaborazioni, degli studi e delle valutazioni sino ad oggi effettuate anche in collaborazione con l'Università di Parma;
- c) che le attività in oggetto rientrano nella collaborazione attivata con la Convenzione Quadro, ormai decennale, stipulata da Arpae Emilia-Romagna e Università degli Studi di Parma che ha permesso di raggiungere un elevato know-how comune (in allegato sub B il testo della convenzione Arpae-Università vigente);
- c) che, anche in relazione a quanto premesso, l'Università di Parma possiede all'interno del Laboratorio di Geno-Tossicologia Umana, Microbica e Vegetale del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale tutte le attrezzature fondamentali e le competenze necessarie alla realizzazione dell'attività oggetto del presente Accordo;
- d) che all'interno del Laboratorio di Geno-Tossicologia Umana, Microbica e Vegetale dell'Università di Parma è presente personale formato ed esperto nelle attività oggetto del presente Accordo, che verrà specificatamente impiegato per l'espletamento dell'attività analitica e di ricerca in oggetto;
- e) che, nel caso se ne ravveda la necessità al fine di non ritardare eventuali richieste analitiche o di studi specifici, ARPAE è disposta a mettere a disposizione di UNIPR - SCVSA, per la durata del presente Accordo, attrezzature già in suo possesso attraverso la sottoscrizione di apposito Accordo di comodato d'uso gratuito

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE

Sono parte integrante del presente Accordo tutte le premesse, le valutazioni, le considerazioni e gli allegati ivi contenuti.

Art. 2 - OGGETTO

UNIPR - SCVSA e ARPAE stipulano il presente Accordo di Collaborazione al fine di realizzare studi, valutazioni, analisi e ricerche in modo comune secondo le metodiche e le modalità concordate all'interno del Protocollo Operativo (allegato sub C) al presente Accordo.

Tutte le attività oggetto del presente Accordo di Ricerca dovranno essere realizzate con le modalità, le tempistiche e gli impegni analitici previsti dal Protocollo Operativo allegato al presente Accordo. Eventuali sviluppi e/o modifiche di quanto sancito all'interno del suddetto Protocollo derivanti dalle attività sviluppate potranno essere recepiti all'interno del medesimo previo accordo tra le parti.

Relativamente alle modalità e alle procedure del Protocollo Operativo allegato, le Parti si riservano di concordare con separato atto l'effettuazione di analisi a pagamento con oneri a carico di soggetti terzi.

Art. 3 - DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31 dicembre 2018.

Art. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE E RESPONSABILE SCIENTIFICO

UNIPR - SCVSA dichiara che l'esecuzione delle analisi indicate sarà effettuata presso i propri locali, utilizzando proprie strutture, attrezzature e personale, salvo quanto eventualmente previsto attraverso la sottoscrizione di apposito Accordo di comodato d'uso gratuito relativo alla messa a disposizione da parte di ARPAE a UNIPR – SCVSA di attrezzature in suo possesso.

Responsabile dell'attività scientifica sarà la Dott.ssa Annamaria Buschini.

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le parti.

Art. 5 - ONERI FINANZIARI

ARPAE a copertura dei costi per la realizzazione degli studi e delle analisi derivanti dal presente Accordo riconosce a UNIPR - SCVSA un contributo complessivo pari a Euro 17.000,00, escluso dall'applicazione IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni, in quanto trattasi di attività istituzionale.

Tale somma verrà erogata con le seguenti modalità:

- 1^a quota pari al 50% dell'importo complessivo entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo;
- 2^a quota pari al saldo del 50% dell'importo complessivo, al termine dell'anno di validità del presente Accordo ed entro 30 gg dalla condivisione di tutti i risultati e delle attività sostenute.

UNIPR-SCVSA rende noto che il suddetto importo, in toto o in parte, potrà essere utilizzato in piena libertà ed in totale autonomia decisionale da UNIPR – SCVSA anche per indire specifiche borse di studio, assegni di ricerca, o altre forme di retribuzione previste dalla legge 240/2010 del 30 dicembre 2010 e s.m.i. inerenti all'oggetto dell'Accordo.

Art. 6 - REGIME DI SEGRETEZZA

UNIPR - SCVSA, nella persona del Responsabile e dei suoi collaboratori, è tenuta ad osservare il segreto, nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente Accordo, in relazione ad atti, fatti, informazioni, cognizioni, documenti e quant'altro dei quali fossero venuti a conoscenza in occasione della ricerca dai medesimi eseguita.

Art. 7 - UTILIZZO E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

ARPAE e UNIPR - SCVSA concorderanno congiuntamente le eventuali modalità di diffusione di risultati derivanti da nuove attività di ricerca congiunte. Arpae manterrà la gestione dei dati relativi all'attività routinaria della rete regionale di monitoraggio della genotossicità del PM urbano, con il riconoscimento dell'attività svolta da UNIPR - SCVSA.

Ciascuna Parte metterà in atto gli opportuni accorgimenti, affinché le esigenze di pubblicazione e diffusione dei risultati derivanti dalle attività condotte dalle Parti nell'ambito del presente accordo non pregiudichino o limitino in alcun modo il riconoscimento, l'esercizio e la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente derivanti dai risultati medesimi.

Nel caso in cui i risultati della collaborazione siano brevettabili o comunque sfruttabili commercialmente si rinvia ad una successiva regolamentazione convenzionale.

Le parti si impegnano a non utilizzare i reciproci segni distintivi (nome e/o logo) per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le parti.

Art. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

UNIPR-SCVSA garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato e non strutturato impegnato nelle attività oggetto della presente Accordo. Qualora UNIPR-SCVSA dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

ARPAE garantisce analoga coperture assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art.9 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale di UNIPR-SCVSA e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello di ARPAE che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture di ARPAE e di UNIPR-SCVSA, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il rispettivo personale, strutturato e non strutturato, si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale UNIPR – SCVSA, strutturato e non strutturato nonché i soggetti ad esso equiparati, ed il personale di ARPAE, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 10 - PRIVACY

Con riferimento al disposto del Decreto Legislativo 196/2003 circa la Tutela dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i propri dati personali, utili a fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti nel presente Accordo, verranno dall'altra parte conservati ed utilizzati. Pertanto con la firma del presente Accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopradescritti e nei limiti delle finalità sopraccitate.

Art.11 – RECESSO E CONTROVERSIE

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente.

Eventuali recessi da parte di entrambi i contraenti dovranno essere comunicati a mezzo Posta Elettronica Certificata con preavviso di 90 giorni. Le parti effettueranno una verifica delle attività svolte e confermeranno il termine di validità del presente Accordo al 31 dicembre 2018.

In caso di conclusione anticipata dell'Accordo:

- ARPAE contribuisce alla copertura dei costi sostenuti per attività svolte nel periodo di effettiva vigenza della convenzione;
- UNIPR - SCVSA si impegna sia a fornire tutti i risultati delle attività svolte sia alla restituzione di tutti i beni eventualmente concessi in comodato d'uso gratuito entro e non oltre i 60 gg dalla chiusura dell'Accordo.

Ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non fosse possibile risolvere prioritariamente in via amichevole, sarà di esclusiva competenza del foro di Parma.

Art. 12 - REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI

L'accordo, perfezionato in forma elettronica, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86 e s.m.i. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo a carico dell'Università degli Studi di Parma che verrà assolta con modalità virtuale, sulla base dell'autorizzazione della DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA - Sezione Staccata di PARMA - Prot. N.10241/97 del 22.8.1997).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per Arpae Emilia-Romagna

Dott. Eriberto de' Munari

(documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti)

Università degli Studi di Parma

Prof. Paolo Andrei

(documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti)

N. Proposta: PDTD-2018-761 del 24/09/2018

Centro di Responsabilità: Sezione di Parma

OGGETTO: Sezione Provinciale di Parma – Sottoscrizione di un accordo di collaborazione e ricerca con l'Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Bioscienze, Laboratorio di Geno-tossicologia Umana, Microbica e Vegetale al fine di realizzare studi, valutazioni, analisi e ricerche.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Cella Esterina, Responsabile Amministrativa di Sezione di Parma, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 05/10/2018

La Responsabile Amministrativa
